

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n.5 del 19 Gennaio 2021

Oggetto: **CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO**

PREMESSA:

L'articolo 120 del Decreto-Legge del 19/05/2020 n.34 (c.d. "Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, **ha riconosciuto un credito d'imposta in relazione agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie** e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19.

SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI:

- Attività d'impresa, arte o professione **esercitate in luoghi aperti al pubblico e indicate nell'Allegato 1** al medesimo "decreto Rilancio";
- Associazioni;
- Fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA:

E' riconosciuto un **credito d'imposta** in misura pari al **60% delle spese sostenute nel 2020**, per un **importo massimo di 80.000 euro**.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione**.

Per quelle imprese in regime di **contabilità ordinaria** la locuzione "**spese sostenute nel 2020**" va riferita al "**criterio di competenza**" e, quindi, alle spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, **indipendentemente dalla data dei pagamenti**.

INTERVENTI AGEVOLABILI:

E' sempre necessario che le tipologie di interventi agevolabili siano stati **prescritti da disposizioni normative** o **previsti dalle linee guida** per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali:

- **Interventi edilizi** necessari **per il rifacimento** di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni;
- **acquisto di arredi di sicurezza** (ossia arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza);
- **interventi edilizi funzionali alla riapertura** o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
- **investimenti** in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (ad **esempio** rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working) e per l'acquisto di **apparecchiature per il controllo della temperatura** (c.d. termoscanter) dei dipendenti e degli utenti.

TERMINE DI INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE:

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 gennaio 2021 sono state apportate modifiche al precedente provvedimento prot. n.259854 del 10 luglio 2020 tali che ora la "**Comunicazione**" telematica per il riconoscimento del credito d'imposta **debba essere inviata entro la data del 31 maggio 2021** in luogo del 30 novembre 2021.

TERMINE DI UTILIZZABILITA' O DI OPZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021:

L'art.1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (**Legge di Bilancio 2021**), ha disposto che:

- **Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 30 giugno 2021**, anziché entro il 31 dicembre 2021, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della "Comunicazione";
- **I soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso, ai sensi dell'art.122 del DL. n.34/2020, fino al 30 giugno 2021**, anziché fino al 31 dicembre 2021.

CODICE TRIBUTO UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE:

Con Risoluzione 11 gennaio 2021, n.2/E l'Agenda delle Entrate ha istituito il codice tributo:

- **“6918”** denominato **“CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO”** – Articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo andrà esposto nella **sezione “Erario”** e nel campo **“anno di riferimento”** dovrà essere sempre indicato il valore **“2021”**.

COMPATIBILITA' CON IL QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19.

La **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863** considera compatibili gli **aiuti temporanei di importo limitato** alle imprese che si trovano di fronte a carenze improvvise di liquidità **purchè siano soddisfatte le condizioni** specificatamente indicate:

- **L'aiuto può essere concesso** sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga **al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa.**
- **L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all'art.2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.**

ALLEGATO 1

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.